

22 maggio 2014

Main Sponsor



Sponsor



“La deliberazione AEEG 40/2014/R/gas” per gli accertamenti documentali sulla sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas combustibili”

*Al Forum - nell'ambito della IVa sessione che si preannuncia particolarmente
“interessante” - analisi e approfondimenti sulla nuova normativa*

Il 6 febbraio 2014 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la deliberazione n. 40/2014/R/gas, “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas: modifiche e integrazioni alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04”.

La “nuova Delibera 40”, a partire dal 1° luglio 2014:

- * abroga la Delibera AEEG n. 40/04 ed i relativi allegati
- * aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI
- * aggiorna la modulistica da presentare per gli accertamenti
- * avvia gli accertamenti per gli impianti di utenza MODIFICATI o TRASFORMATI.

Sostanzialmente si tratta della revisione della delibera AEEG n. 40/2004, vigente dal luglio 2005 e modificata parecchie volte.

E' indubbiamente un passo in avanti, dopo un'esperienza quasi decennale che pur tra diverse difficoltà, ha sicuramente avuto il grandissimo merito di far compiere un passo avanti in termini di concezione della sicurezza a molti operatori del settore interessato.

E' anche corretto dire che la delibera 40/04 ha fatto da traino a numerose iniziative di informazione e formazione tecnica, che per quanto in gran parte destrutturate e prive della necessaria qualità, hanno comunque prodotto qualche innegabile beneficio.

E' anche professione di onestà da parte del CIG ammettere che sull'onda delle problematiche venute al nodo con l'attuazione della delibera 40/04 si è dato corso a una notevolissima azione normativa, che oltre alla revisione di alcune norme tecniche, ne ha stimolato l'elaborazione di altre, completando un quadro, che nelle previsioni, finita la revisione della famiglia UNI 7129, non avrà per parecchi anni necessità di rivisitazioni.

Obiettivi della nuova deliberazione

- a) recepire alcuni contributi elaborati dal CIG in materia di procedure di accertamento documentale degli impianti di utenza alimentati a gas
- b) semplificare il quadro regolatorio in relazione alle innovazioni legislative e normative in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- c) valutare l'opportunità dell'entrata in vigore dei titoli III e IV della deliberazione 40/04.

Main Sponsor



Sponsor



Il ruolo del Comitato Italiano Gas

La nuova deliberazione, molto più dell'omologa precedente si appoggia molto sulle norme tecniche UNI, elaborate dal CIG, seguendo uno schema ormai consolidato e che ha dimostrato tutta la sua efficacia.

In più l'AEEG ha deciso di:

...omissis...

4. di dare mandato al CIG per:

- l'aggiornamento delle Linee Guida n. 11, recante "Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas"
- nonché per la predisposizione dei documenti di cui al punto 2.2, lettere c) e d) dell'Allegato A:
 - c) dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi;
 - d) rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti;

...omissis...

Cosa Cambia? Le novità

Senza la pretesa di essere esaustivi riportiamo di seguito alcune notazioni d'interesse.

- Sono disciplinati gli accertamenti degli impianti trasformati o modificati (Titolo III)
- Gli allegati A, B, C e D sono stati eliminati
- L'Allegato E verrà richiamato all'occorrenza, solamente da provvedimenti specifici
- L'accertamento impedito non è più disciplinato
- A decorrere dal 1 gennaio 2015 l'obbligo di accertamento è esteso anche agli impianti di utenza a gas dei clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.

Principale novità che riguarda l'Allegato I/40

Nel testo non si fa più riferimento all'impresa "che ha realizzato" l'impianto; ma si fa riferimento all'impresa "incaricata della messa in servizio" dell'impianto. La suddetta impresa può anche coincidere (ma non è più vincolante) con quella che ha realizzato l'impianto.

Con questa importante modifica il cliente finale potrà quindi rivolgersi a qualsiasi impresa abilitata per la compilazione dell'Allegato I/40 e per la successiva messa in servizio dell'impianto. L'impresa che compila l'allegato I/40, quindi, sarà quella che effettivamente eseguirà le prove di sicurezza e funzionalità.

La documentazione tecnica da allegare all'Allegato I/40, in relazione alla specifica tipologia impiantistica, sarà costituita da quella sotto elencata:

- a) progetto
- b) relazione con tipologia dei materiali
- c) schema di impianto
- d) attestazione di conformità per materiali non normalizzati
- e) certificato di abilitazione o visura camerale
- f) eventuali dichiarazioni di conformità precedenti
- g) rapporto tecnico di compatibilità cui alle Linee Guida CIG n. 11
- h) dichiarazione del progettista per impianti soggetti alle disposizioni di prevenzione incendi.

Main Sponsor



Sponsor



Probabilmente prima dell'entrata in vigore della nuova deliberazione AEEGSI¹ produrrà alcuni chiarimenti in merito a dubbiosità degli operatori, soprattutto in merito agli impianti modificati, per i quali in verità ancora non si sono fatte previsioni di impatto.

All'emanazione della nuova edizione della linea guida CIG n. 11, il Comitato Italiano Gas organizzerà degli specifici corsi di formazione sulla nuova deliberazione, per installatori e per accertatori.

¹ Nel contempo l'Autorità ha cambiato denominazione, aggiungendo nell'acronimo le lettere SI = Sistema Idrico

Il forum UNI-CIG è considerato l'evento più significativo del settore gas; il vero momento d'incontro di un settore più che mai vivo e vitale. Parteciparvi fa entrare in contatto con la corretta informazione.

Vi aspettiamo quindi per accogliervi numerosi nella prestigiosa struttura, al centro di Milano, che ci ospiterà il 10 e 11 giugno!

Centro Congressi Fondazione CARIPOLO – Auditorium Giacomo Manzù
Via Romagnosi 8, 20123, Milano